

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2834

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DI LUCA, TREVISANATO, ROMANI, BAMPO, RUBINO, LIOTTA, PISANU, POLLI, LAVAGNINI, VALDUCCI, FLORESTA, VINCENZO BIANCHI, FERRARA, BERTUCCI, SCARPA BONAZZA BUORA, USIGLIO, CICU, PERALE, MAMMOLA, CASTELLAZZI, BALDI, ACIERNO, TESO, CIPRIANI, NAN, MARANO, MARIO MASINI, GUBETTI, JANNONE, SPARACINO, LANTELLA, RIVELLI, CERIO, GODINO, CACCAVALE, COLLAVINI, BERNARDELLI, CONTE

Istituzione del Corpo della guardia costiera ed accorpamento delle funzioni in materia di vigilanza, polizia marittima, controllo e soccorso in mare

Presentata il 6 luglio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Attualmente le funzioni di vigilanza, polizia marittima, controllo e soccorso in mare sono variamente suddivise tra diversi corpi armati e forze di polizia e questo genera intollerabili sovrapposizioni, disfunzioni e sprechi di risorse pubbliche. Malgrado i tentativi di coordinamento la esperienza quotidiana insegna che la mancanza di unitarietà nello svolgimento di queste delicate funzioni è fonte di notevoli inconvenienti.

Come è a tutti noto, attualmente i compiti di vigilanza e sorveglianza sul mare territoriale e sulle aree marittime soggette alla giurisdizione dello Stato in base alla normativa internazionale, nonché in alto mare, in base ad una serie di accordi e convenzioni internazionali, sono ripartiti tra il Corpo delle capitanerie di porto, che ha assunto dal giugno del 1989 la denominazione di Guardia costiera, la Guardia di Finanza, l'Arma dei carabinieri e la Polizia di Stato.

Ognuno di questi Corpi ed Armi svolge in parte funzioni specializzate, ma in larga misura i compiti si sovrappongono, determinando una situazione paradossale, complicata da problemi di competizione e gelosia tra le diverse organizzazioni. Se si lamenta lo scarso coordinamento tra le forze di polizia a terra bisogna riconoscere che sul mare il quadro è ancora più negativo, con un antagonismo che sfocia nella più totale mancanza di coordinamento.

La presente proposta di legge è diretta ad affrontare radicalmente questo problema con la costituzione del Corpo della guardia costiera che accorperà tutte le funzioni ed i compiti oggi svolti dalla Guardia costiera, dai servizi navale ed aereo della Guardia di finanza e dai servizi navali dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato.

Il Corpo della guardia costiera avrà ordinamento militare, come avviene all'estero per altri organismi analoghi e dipenderà dal Ministero della difesa. Il personale sarà trasferito al nuovo Corpo da quattro Corpi ed Armi che oggi svolgono le funzioni ed i compiti sopradescritti.

Naturalmente al Corpo della guardia costiera saranno trasferiti anche tutti i mezzi navali, aerei e le relative infrastrutture impiegati per i compiti di vigilanza, tutela, sicurezza, polizia marittima.

Proprio il controllo centralizzato di mezzi aerei e navali consentirà finalmente di ottimizzare l'impiego delle consistenti risorse a disposizione, le cui potenzialità sono oggi solo parzialmente sfruttate a causa di una gestione frammentaria ed illogica. Un ulteriore vantaggio consiste nella possibilità di pianificare l'acquisizione di nuovi mezzi aerei e navali secondo le esigenze nazionali complessive, mentre ora esistono quattro diversi ed indipendenti sistemi di approvvigionamento che procedono in assoluta autonomia. È evidente che se si acquista un solo tipo di motovedetta in grande numero di esemplari è possibile abbassare i costi unitari e soprattutto i costi gestionali e di manutenzione, semplificando anche l'addestramento del personale.

Parliamo di programmi che comportano investimenti per centinaia di miliardi.

Per quanto riguarda i costi della riforma, la legge non comporta alcun onere aggiuntivo, si tratta solo di trasferire risorse già previste e ora distribuite in diversi capitoli di bilancio. I risparmi conseguiti alla razionalizzazione ed alla revisione dei programmi di riequipaggiamento permetteranno inoltre di sostenere gli oneri aggiuntivi relativi alla creazione delle strutture unificate di comando e controllo.

Ovviamente si potrà anche procedere ad una più razionale distribuzione di mezzi e personale lungo le coste nazionali evitando la situazione attuale che presenta incongrue concentrazioni ed altrettanto inconcepibili « buchi ». Un ultimo vantaggio derivante dalla nuova struttura consisterà nella possibilità di unificare i processi ed i programmi formativi del personale, evitando sprechi e consentendo una migliore preparazione complessiva.

Nella consapevolezza della estrema complessità della materia che si intende disciplinare è stato previsto un congruo termine per consentire di pervenire alla piena integrazione delle funzioni e delle strutture oggi totalmente separate. Il nuovo Corpo della guardia costiera dovrà essere pienamente operativo dal 1° gennaio 2000. Non è però necessario attendere così a lungo per procedere ad una prima razionalizzazione: per questo motivo si prevede che entro il 30 maggio 1996 gli enti ed i Ministeri interessati dalla riforma provvedano a realizzare una serie di elementari misure di coordinamento e cooperazione, che consentiranno di anticipare a livello operativo almeno parte dei benefici complessivi della riforma. Si tratta in particolare di garantire un controllo ed una gestione coordinata dei mezzi aerei e navali attraverso una serie di centrali di comando e controllo: l'informativa ed i sistemi di comunicazione consentono di realizzare questo obiettivo rapidamente, a basso costo e con l'impegno di un limitato nucleo di personale. Altro vantaggio importante: la possibilità che ciascun mezzo aereo e navale possa comunicare senza problemi con altri mezzi e con le centrali a terra:

sembra assurdo, ma oggi questo non avviene. Infine, dovrebbe essere possibile ottenere anche un primo coordinamento dei programmi di potenziamento ed ammodernamento, evitando di acquisire separatamente quattro o cinque tipi diversi di unità navale o di mezzo aereo quando un unico sistema può soddisfare egregiamente tutte le esigenze.

Si è utilizzato lo strumento della legge delega trattandosi di normativa ad alto

contenuto tecnico e che mal si presta ad una definizione completa in sede parlamentare. È stato comunque previsto un ulteriore strumento di controllo parlamentare, nella forma di un esame preventivo dei decreti legislativi da parte di un'apposita Commissione bicamerale, in modo da consentire al Parlamento di poter esprimere osservazioni di cui il Governo possa tenere conto prima del varo definitivo del provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituito il Corpo della guardia costiera che ha il compito di assicurare il controllo delle acque costiere, la vigilanza in mare, le funzioni di polizia marittima, di assistenza alla navigazione e di soccorso in mare, sul mare territoriale e sulle aree marittime soggette alla giurisdizione dello Stato in base alla normativa internazionale ed in generale nel rispetto dei trattati e degli accordi internazionali stipulati in materia.

ART. 2

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare la costituzione, l'organizzazione e la determinazione dei compiti specifici del Corpo della guardia costiera, prevedendo nel dettaglio tempi e modi del trasferimento di attribuzioni, funzioni, mezzi, infrastrutture e personale secondo i seguenti principi direttivi:

a) i compiti del Corpo della guardia costiera devono essere i seguenti:

- 1) soccorso in mare;
- 2) sicurezza ed assistenza alla navigazione;
- 3) polizia giudiziaria;
- 4) pubblica sicurezza e tutela dell'ordine pubblico;
- 5) polizia marittima;
- 6) difesa e tutela delle frontiere marittime;

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

7) prevenzione e repressione dei traffici illeciti e del contrabbando;

8) tutela dei beni archeologici;

9) tutela e sorveglianza della zona economica esclusiva;

10) sorveglianza e difesa delle acque territoriali;

11) difesa costiera, installazioni e protezione dei traffici marittimi costieri;

12) protezione e tutela dell'ambiente marino;

13) sorveglianza, prevenzione e repressione della immigrazione clandestina;

b) in caso di minaccia alla sicurezza nazionale o di conflitto, il Ministro della difesa dispone che la Marina militare assuma il controllo operativo e la gestione dei mezzi e del personale del Corpo della guardia costiera.

c) il personale del Corpo delle capitanerie di porto dipendente dalla Guardia costiera ai sensi del decreto del Ministro della marina mercantile 8 giugno 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 1989, il personale del servizio navale e del servizio aereo della Guardia di finanza, il personale del servizio navale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato è trasferito al Corpo della guardia costiera;

d) il trattamento economico e normativo del personale del Corpo della guardia costiera è quello previsto per il personale della Marina militare;

e) i mezzi navali della Guardia di finanza, della Guardia costiera, del servizio navale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato sono trasferiti al Corpo della guardia costiera con tutte le relative basi, installazioni ed infrastrutture logistiche di supporto. Sono altresì trasferiti i mezzi aerei ad ala fissa e ad ala rotante della Guardia costiera e della Guardia di finanza e relative basi, installazioni ed infrastrutture logistiche di supporto;

f) sono altresì trasferite le strutture e le funzioni formative ed addestrative di

Capitanerie di porto, Guardia di finanza, Arma dei carabinieri e Polizia di Stato relative al personale trasferito al Corpo della guardia costiera;

g) l'organizzazione del Corpo della guardia costiera dovrà prevedere una snella organizzazione centrale, una centrale operativa principale e una serie di centrali periferiche per il controllo e la gestione dei mezzi aerei e navali; per quanto possibile si dovrà fare ricorso ad infrastrutture già esistenti, trasferite al Corpo della guardia costiera ai sensi della lettera e);

h) dovrà essere previsto uno stretto coordinamento tra Corpo della guardia costiera e forze di polizia per l'effettuazione di operazioni congiunte.

2. Il Governo potrà altresì predisporre nei decreti legislativi di cui al comma 1 il trasferimento delle residue funzioni amministrative delle Capitanerie di porto e del relativo personale al Ministero dei trasporti e della navigazione ed alla Marina militare.

ART. 3.

1. Tutti gli stanziamenti di bilancio relativi al funzionamento, al personale, all'acquisizione di mezzi della Guardia costiera, della Guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato destinati alle funzioni che la presente legge attribuisce al Corpo della guardia costiera sono trasferiti ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa e destinati al Corpo della guardia costiera. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 è emanato dal Governo su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, dei tra-

sporti e della navigazione e del tesoro, previo parere di una Commissione composta da dieci deputati e da dieci senatori nominati dai presidenti delle due Camere.

ART. 5.

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, devono prevedere che il trasferimento delle funzioni, del personale, dei mezzi, delle strutture e delle risorse finanziarie sia completato entro il 31 dicembre 1999, in modo che il Corpo della guardia costiera possa iniziare a svolgere compiutamente tutte le funzioni ed i compiti attribuitigli a partire dal 1° gennaio 2000.

2. I decreti legislativi dovranno, altresì, prevedere una disciplina transitoria che assicuri entro il 30 maggio 1996, in base ad apposite intese tra i Ministri competenti:

a) la costituzione e l'entrata in funzione di un ufficio piani ed operazioni congiunto tra Capitanerie di porto, Guardia costiera, Guardia di finanza, Arma dei Carabinieri e Polizia di Stato;

b) la creazione di una centrale operativa principale e di centrali operative periferiche cui trasferire il controllo operativo dei mezzi aerei e navali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e);

c) l'installazione a bordo dei mezzi aerei e navali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), di sistemi di comunicazioni dati/fonia sicuri che consentano le comunicazioni tra i singoli mezzi nonché con le centrali operative centrali e periferiche di cui alla lettera b). Detti sistemi dovranno essere compatibili, con quelli in uso presso la Marina militare;

d) il consolidamento delle attività e delle strutture di supporto logistico per i mezzi aerei e navali;

e) il coordinamento e la standardizzazione nell'acquisizione di ogni mezzo aereo e navale nonché di ogni equipaggiamento rilevante ai fini operativi attraverso una programmazione congiunta;

f) la subordinazione di ogni nuovo investimento infrastrutturale ad un apposito piano programmatico congiunto;

g) il coordinamento, e se possibile l'unificazione, delle attività di formazione e di addestramento del personale.